

Mod. M-RSVP Rev. 7

Del 08/08/2025 Pag 1 di 14



ORGANISMO DI ISPEZIONE UNI CEI EN ISO/IEC 17020

Regolamento per il servizio di verificazione periodica ai sensi del Decreto 21 aprile 2017, n. 93

Rev.	Data	Descrizione	
1	16/04/2020	Prima emissione	
2	18/02/2021	Revisione a seguito primo esame documentale ACCREDIA	
3	08/09/2021	Revisione a seguito secondo esame documentale ACCREDIA	
4	30/09/2021	Revisione a seguito audit di accreditamento ACCREDIA	
5	08/02/2022	Revisione § 4.1	
6	03/08/2023	Aggiunto § 10 – marchio ACCREDIA	
7	08/08/2025	Revisione per esame documentale di rinnovo	

Emissione	Verifica e Approvazione	
RT	RGQ	



INDICE

0.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	
1.	TERMINI E DEFINIZIONI	3
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
TER	I <mark>MINI E DEFINIZIONI</mark> ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO	
3.	RESPONSABILITÀ	5
4.	MODIFICHE AL REGOLAMENTO	5
5.	PROCESSO DI ISPEZIONE	5
5.1	RICHIESTA DI VERIFICAZIONE E/O PROCEDURE DI CONTROLLO DELL'ORGANISMO	6
5.2	EROGAZIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO	7
5.3	VERIFICAZIONE PERIODICA E PROCEDURE DI CONTROLLO DELL'ORGANISMO	7
5.4	MODALITÀ DI RIFERIMENTO ALL'ATTESTATO DI VERIFICAZIONE PERIODICA	9
6.	RISERVATEZZA	9
7.	RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	10
7.1	RECLAMI	
7.2	RICORSI	11
7.3	CONTENZIOSI E TRIBUNALE DI COMPETENZA	11
8.	TARIFFARIO	11
9.	FATTURAZIONE	12
	DOVERI E DIRITTI	
10.1	DOVERI E DIRITTI DEL CLIENTE	12
10.2	IMPEGNI E DOVERI DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE BRUNISSO S.R.L	12
11.	UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA	13
12.	DISPOSIZIONI GENERALI	13
13.	CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE	13

Mod.

Rev.

Del

Pag

M-RSVP

2 di 14

08/08/2025

Mod. M-RSVP Rev. 7

Del 08/08/2025 Pag 3 di 14

0. Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle attività dell'Organismo di Ispezione di Tipo C della società BRUNISSO S.r.l. che esegue la verificazione periodica degli strumenti di misura ai sensi del decreto n. 93 del 21/04/2017: "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea".

Questo regolamento è adottato dall'Organismo di Ispezione BRUNISSO S.r.I. per l'attività di verificazione periodica degli strumenti di pesatura a funzionamento Non Automatico, in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo C in accordo alla norma UNI EN ISO/IEC17020 come da certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA e conseguente autorizzazione di UNIONCAMERE. Lo schema riguarda la tipologia di strumenti di pesatura, conformi alla normativa nazionale ed europea, di seguito indicata:

Strumenti a funzionamento non automatico (NAWI) elettroniche e meccaniche ordinari ad equilibrio automatico, semiautomatico e ad equilibrio non automatico in classe I e II (max 5.000 g), classe III e IIII (max 3.000 kg)

ai sensi del Decreto 21 aprile 2017, n. 93;

I servizi erogati riguardano le verificazioni periodiche eseguite sugli strumenti dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione della tipologia dello strumento o a seguito di riparazione, per qualsiasi motivo compreso il caso di ordine di aggiustamento emesso dalle CCIAA che ha comportato la rimozione di un sigillo legale.

Il presente regolamento viene applicato dall'Organismo di Ispezione BRUNISSO S.r.I. in maniera uniforme e imparziale per tutti i soggetti destinatari ovvero interessati ai servizi di verificazione periodica erogati; l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione del Cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

Il presente regolamento è reso noto al Cliente (Titolare dello strumento) attraverso il sito internet https://www.brunisso.com/organismo-di-ispezione o consegnato al Cliente e controfirmato per presa visione sul modulo di rapporto contrattuale.

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle suddette attività, si mette in evidenza che BRUNISSO S.r.l. svolge in tali settori anche le seguenti attività:

- > Fornitura, installazione strumenti di pesatura
- Riparazioni di strumenti di pesatura
- Installazione e manutenzione

e, che l'attività dell'Organismo di ispezione, di cui al presente regolamento, in conformità a quanto previsto dalle norme di riferimento ha carattere di indipendenza, imparzialità ed integrità in quanto è dotata di una struttura tecnico-organizzativa dedicata esclusivamente alle attività ispettive, separata ed identificabile all'interno dell'organizzazione della BRUNISSO S.r.I. Il responsabile delle verifiche periodiche (RT) dipende direttamente dal Legale Rappresentante dell'azienda.

1. Termini e definizioni

Nel presente Regolamento valgono i termini e le definizioni riportate nella normativa indicata nel successivo paragrafo. In particolare, si applicano le seguenti definizioni:

- Funzione di misura legale, la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali:
- Ispezione: attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva. Inoltre, relativamente alle attività oggetto del presente regolamento, i termini "verifica" ed "ispezione" sono utilizzati nel presente documento con lo stesso significato;
- Verificazione periodica: il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico. Lo scopo delle verificazioni periodiche è accertare se gli strumenti di cui sopra riportano i bolli di verificazione prima

Mod. M-RSVP

Rev. 7

Del 08/08/2025 Pag 4 di 14

- nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo;
- > Titolare dello strumento: la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;
- > Cliente/committente: il richiedente l'esecuzione di una verificazione;
- > Strumento per pesare a funzionamento non automatico: sono quegli strumenti che per effettuare le operazioni di pesatura richiedono l'intervento di un operatore per determinare o verificare il risultato del peso;
- ➤ **Libretto metrologico:** il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato V del D.M. 93 del 21 aprile 2017
- Contrassegno: l'etichetta, che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verificazione periodica;
- > **Sigilli:** i sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi di verificazione periodica autorizzati all'esecuzione delle verifiche ai sensi del D.M. 93/2017:
- Attestato di verificazione periodica: documento di sintesi dell'attività di ispezione appositamente predisposto dall'Organismo per la comunicazione dell'esito delle verificazioni e le relative annotazioni: è il documento rilasciato al cliente:
- Rapporto di Verificazione: è parte integrante dell'attestato di verificazione periodica ed è il documento nel quale il verificatore riporta tutte le risultanze degli esami e delle prove eseguite dal verificatore: è reso disponibile al cliente su richiesta:
- > Organismo di Ispezione di tipo "C": organismo di ispezione che fornisce servizi d'ispezione e che rispetta i criteri dell'Appendice A.3 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
- > Ispettore/Verificatore: tecnico qualificato secondo le procedure interne, da questi incaricato di eseguire il servizio di ispezione/verificazione
- Non Conformità: condizione di deviazione o di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla norma/e di riferimento che, sulla base di evidenze oggettive, pone un dubbio significativo circa la conservazione da parte dello strumento sottoposto a verificazione degli errori massimi tollerati e la mancata presenza dei bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M. Una Non Conformità comporta il risultato negativo della verifica con la necessità di intraprendere le azioni descritte nel paragrafo 7;
- Reclamo: manifestazione di insoddisfazione diversa dal ricorso, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo, indipendentemente dalla sussistenza di rapporti di qualsiasi tipo con l'organismo, (es. clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo di ispezione e, in genere, all'operato del medesimo;
- Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo di ispezione.

2. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi e legislativi sono i seguenti che, ove non espressamente indicato, si intendono nella loro edizione più recente vigente:

- Decreto 21 aprile 2017, n. 93 e s.m.i.: Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea;
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020: Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni:
- UNI CEI EN 45501: Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici;
- D.Lgs 29 dicembre 1992, n. 517: Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva 2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
- ACCREDIA RG-01: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Validazione e verifica
- > ACCREDIA RG-01-04: Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione;
- ACCREDIA RG-09: Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia;
- ACCREDIA RT-39: Prescrizioni per la partecipazione a prove valutative interlaboratorio (PT) e/o confronti interlaboratorio (ILC)
- Regolamento UNIONCAMERE del 10/10/2022: Regolamento per gli Organismi accreditati che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n.93;

Mod. M-RSVP

Rev. 7

Del 08/08/2025 Pag 5 di 14

- Reg. 679/2016/UE (GDPR): Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e D.Lgs 196/03 e s.m.i.: Codice in materia di protezione dei dati personali;
- ➤ ILAC-P9: ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities
- ➤ ILAC-P10: ILAC Policy on Traceability of Measurement Results
- > ILAC P15: Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies

La terminologia utilizzata nei documenti relativi allo svolgimento delle attività di verificazione periodica è coerente con i documenti sopra riportati.

Sono fatti salvi tutti i termini tecnici desumibili dalla normativa tecnica applicabile. Inoltre, con il termine Cliente o Committente del servizio di verificazione periodica, si intende colui che contrattualmente richiede a all'Organismo l'attività di verificazione periodica (Titolare dello strumento). I termini Cliente e Titolare dello strumento si intendono sinonimi ai fini del presente regolamento.

3. Responsabilità

Il presente Regolamento definisce i rapporti tra l'OdI e i soggetti che si avvalgono del servizio di ispezione oggetto del presente Regolamento (Titolari/clienti); definisce inoltre gli obblighi e le responsabilità delle parti e le condizioni di erogazione del servizio e della relativa documentazione.

Il presente Regolamento contiene le prescrizioni minime per disciplinare e descrivere in dettaglio le responsabilità nel rapporto contrattuale tra l'OdI e il Cliente.

L'oggetto della ispezione deve essere riportato all'interno del documento contrattuale stipulato con il Cliente.

Con l'accettazione del documento contrattuale il Cliente prende visione e accetta le prescrizioni del regolamento.

Il regolamento è allegato all'offerta e/o pubblicato su: https://www.brunisso.com/organismo-di-ispezione

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, eventuale responsabilità civile relativa agli strumenti di misura ispezionati sarà disciplinata dal codice civile e dalle leggi vigenti nella materia specifica. Il Cliente è garante, nei confronti dei consumatori, della rispondenza dei propri prodotti a norme, procedure aziendali e specifiche disposizione di legge.

L'Odl pertanto non si assume nessuna responsabilità civile e/o penale per eventuali infrazioni commesse dal committente e da terze parti relativamente all'oggetto della ispezione.

4. Modifiche al regolamento

Il presente regolamento è parte integrante dell'offerta e/o del contratto emesso dall'Organismo di Ispezione BRUNISSO S.r.l.

In caso di aggiornamenti e modifiche del presente regolamento, l'Organismo di Ispezione BRUNISSO S.r.l. renderà disponibile il nuovo documento sul proprio sito web e, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate, ne darà comunicazione al Cliente.

In caso di contratti di erogazione del servizio già sottoscritti al momento in cui hanno avuto luogo le modifiche, l'Odl invierà al Cliente (Titolare) l'aggiornamento per la relativa presa visione della versione aggiornata.

Il Cliente, entro il termine di tre giorni, ha facoltà di comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche. Passato tale termine senza che siano pervenute comunicazioni da parte del Cliente, la nuova edizione del Regolamento verrà ritenuta accettata.

Qualora le modifiche al presente regolamento siano determinate da variazioni della normativa applicabile, il Cliente è obbligato comunque ad accettare il regolamento revisionato se intende eseguire la verificazione.

5. Processo di ispezione

Mod. M-RSVP

Rev. 7

Del 08/08/2025 Pag 6 di 14

Le modalità generali di svolgimento delle attività di verificazione periodica sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e del Decreto 21 aprile 2017, n.93 con particolare riferimento ai suoi allegati Scheda A ed alla normativa applicabile agli strumenti di misura sottoposti a verificazione.

Lo svolgimento delle attività di verificazione periodica comporta di regola l'interruzione temporanea dell'utilizzo degli strumenti di misura, con particolare riferimento agli strumenti di pesatura di grossa portata, nel rispetto delle norme per la tutela della sicurezza e degli interessi delle parti.

5.1 Richiesta di verificazione e/o procedure di controllo dell'Organismo

Gli accordi contrattuali tra i soggetti che intendono richiedere i servizi di verificazione periodica erogati dall'Organismo di Ispezione possono essere contratti diretti o contratti con intermediario. I contratti diretti sono definiti come specificato di seguito:

Il Titolare dello strumento o l'intermediario suo delegato invia una richiesta scritta/via e-mail, telefonica, entro il termine di 5 gg antecedenti alla scadenza precedente o entro 10 gg, da eventuali altri interventi sullo strumento che abbiano comportato la rimozione di etichette o altri sigilli, anche di tipo elettronico. Tale richiesta deve essere corredata dei dati completi del Titolare (ragione sociale, P.I., REA, luogo di utilizzo dello strumento) e dei dati tecnici seguenti:

- > La tipologia dello strumento meccanico, elettronico, a funzionamento non automatico,
- Modello, matricola,
- > Caratteristiche metrologiche: MAX, unità di formato (e) degli strumenti da sottoporre a verificazione.
- > II luogo di utilizzo
- > Altre informazioni attinenti e ritenute utili.
- Decreto di approvazione.

Questa richiesta ricevuta dall'Organismo di Ispezione deve essere registrata su apposito registro e tale richiesta consentirà all'organismo di effettuare il riesame di fattibilità e, in caso di esito positivo, di emettere una regolare offerta di preventivo (offerta) per le attività di verificazione periodica.

L'Organismo, in base alle informazioni ricevute, emette la relativa offerta con allegato il presente regolamento oppure specificando che il documento è scaricabile dal sito web https://www.brunisso.com/organismo-di-ispezione specificando nell'offerta che l'accettazione comporta anche l'accettazione del presente regolamento, del quale si è preso visione. L'emissione dell'offerta è definita su modulistica apposita in caso di presenza di intermediario. Farà fede la data di ricezione dell'ordine.

Una volta ricevuta l'accettazione da parte del Cliente, il responsabile tecnico potrà procedere alla pianificazione dell'attività.

Qualora tra Organismo di ispezione e Cliente (Titolare) sia già stato sottoscritto un contratto di gestione delle scadenze delle verifiche degli strumenti di pesatura, il Titolare procede a chiedere la conferma delle tariffe applicate e BRUNISSO S.r.l. provvederà ad emettere relativa offerta specificando le tariffe applicate per la specifica attività.

Nel contratto con intermediario, i soggetti coinvolti nella stipula del contratto di verificazione sono tre: l'Organismo di Ispezione, il Titolare degli strumenti (cliente) ed un terzo soggetto intermediario. Tutti questi soggetti firmano l'Offerta / Ordine di Verificazione Periodica. Alla base di tale situazione vi è un accordo di collaborazione stipulato tra l'Organismo ed il soggetto terzo, mediante il quale il soggetto terzo può proporre, a determinate condizioni, i servizi di ispezione dell'Organismo. Nel contratto con il soggetto terzo sono definiti anche modalità relative alla gestione della Verificazione Periodica (Tempi e modalità di consegna degli Attestati di Verificazione Periodica, fatturazione, ..). Gli accordi con il Titolare degli strumenti da sottoporre a verificazione andranno stipulati mediante il modulo di richiesta di Verificazione Periodica sottoscritto dal Titolare dello strumento e dall'intermediario. L'Organismo procede quindi con l'emissione di un'offerta, elaborata sulla base del Tariffario.

I moduli Richiesta di Verificazione Periodica e di Offerta/Ordine di Verificazione Periodica, firmati per accettazione dal soggetto richiedente la verifica (Titolare dello strumento), ritornano all'Organismo via mail, fax, posta o brevi manu. Se il successivo riesame da parte del RT ha avuto esito positivo, l'offerta sottoscritta e riesaminata rappresenta contratto tra le parti ed assegnazione dell'incarico di effettuazione della verificazione. La data di accettazione dell'offerta da parte del cliente viene considerata la data di richiesta da parte del cliente e da tale data decorrono le tempistiche di legge per l'effettuazione della verifica.

Mod. M-RSVP

Rev. 7

Del 08/08/2025 Pag 7 di 14

5.2 Erogazione del servizio ispettivo

L'Organismo di ispezione procede alla pianificazione dell'ispezione. In caso di strumenti con portata superiore a 1.000 kg l'Organismo si riserva la facoltà di comunicare il piano di lavoro alla Camera di Commercio/UNIONCAMERE competente almeno 5 giorni lavorativi prima della data programmata (comunicazione preventiva tramite web TELEMACO come da disposizioni del Decreto 21 aprile 2017, n. 93 art.14 comma 4); dopo tale comunicazione il piano di lavoro non può essere modificato salvo documentata ed inderogabile necessità (esempio improvvisa indisponibilità tecnica dello strumento, da comunicare via PEC, in caso di comunicazione preventiva caricata in web TELEMACO).

In ogni caso l'Organismo di Ispezione, in caso di inadempienze da parte del Cliente, si riserva la facoltà di addebitare al richiedente gli oneri derivanti dalla mancata applicazione della procedura anzi esposta.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Organismo di Ispezione BRUNISSO S.r.I. per la mancata esecuzione del servizio a causa dell'assenza o della indisponibilità da parte del Titolare degli strumenti nel luogo di utilizzo al momento dell'esecuzione della verificazione periodica.

Un nuovo intervento potrà comunque essere successivamente ripianificato con i conseguenti costi aggiuntivi.

Le prove di verifica verranno effettuate su appuntamento concordato tra le parti. Lo strumento deve essere reso disponibile alla data concordata e per il tempo necessario all'esecuzione delle prove.

Il servizio è rivolto ad alcuni aspetti visivi e alla determinazione dell'errore su strumenti di misura impiegati per transazioni commerciali in rapporti tra terzi, in accordo con la normativa vigente e con le norme tecniche applicabili.

Il Tecnico Incaricato sottoporrà gli strumenti alle prove di verificazione periodica in maniera indipendente e imparziale rispetto alle attività di fornitura / installazione / manutenzione secondo quanto conformato alla normativa vigente e dalle procedure tecniche.

Lo strumento può essere compatto o formato da più elementi, in ogni caso viene considerata sempre come unica bilancia.

Il Tecnico Incaricato deve poter eseguire le prove in modo che non si presentino difficoltà o impedimenti.

In caso di strumenti posti in aree esposte alle intemperie le prove non potranno essere effettuate in condizioni meteorologiche avverse (pioggia, forte vento, neve ...). Verrà concordata una nuova data di esecuzione delle prove.

Lo strumento deve essere presentato pulito, specialmente nel piano di pesatura dove verranno posizionate le masse campione.

È obbligo che la verificazione dello strumento avvenga nell'arco della giornata lavorativa, nel caso di interruzioni dovute a eventi improrogabili e non imputabili all'organismo di ispezione la verificazione dello strumento deve essere interamente rifatta nel giorno successivo o in un altro periodo da stabilire. L'Organismo di Ispezione BRUNISSO S.r.I. si riserva di imputare i relativi costi al Titolare.

Per l'esecuzione delle prove l'Organismo si impegna a rendere disponibili in loco i campioni di massa adeguati alla portata degli strumenti indicati in offerta, il cui costo del trasporto e noleggio viene, nel caso, specificato come voce a parte nella proposta di contratto, come anche per I mezzi di sollevamento e la manodopera per la corretta movimentazione dei campioni di massa.

Il Titolare dello strumento dovrà permettere l'accesso al luogo di installazione. Le masse dovranno essere movimentate con la massima cura e ricoverate in luogo separato, riparato ed asciutto.

Le masse dovranno essere depositate su un pianale facilmente trasportabile con un carrello trasportatore. Le masse non devono mai essere posizionate all'esterno sotto le intemperie.

Le attività di verificazioni si concludono entro 45 giorni dal ricevimento dell'ordine e sono effettuate di norma durante l'orario di apertura, previo opportuni accordi.

5.3 Verificazione periodica e procedure di controllo dell'Organismo

Mod. M-RSVP

Rev. 7

Del 08/08/2025 Pag 8 di 14

Le procedure da seguire nella verificazione periodica sono rivolte ad accertare la presenza dei sigilli di verificazione prima nazionale o di quella CEE/CE o della marcatura CE/UE e il rispetto degli errori massimi tollerati, escludendosi qualsiasi operazione che comporti l'alterazione dei parametri di lavoro, lo smontaggio di componenti e la rimozione o aggiunta di sigilli rispetto a quelli previsti nelle approvazioni di modello o di progetto, secondo quanto disposto all'Allegato II del Decreto.

Entro 45 giorni dal ricevimento dell'ordine, l'Organismo di Ispezione esegue le attività di verificazione periodica dei sistemi di pesatura conformi alla normativa nazionale ed europea applicando le procedure gestionali e tecniche, gestite dal sistema di gestione qualità dell'organismo, pertinenti lo strumento da sottoporre a verificazione e utilizzando i mezzi in dotazione. I campioni di lavoro utilizzati per le prove metrologiche sono dotati di riferibilità a campioni nazionali come da procedure interna dell'Organismo.

Lo strumento viene sottoposto alle prove metrologiche (prova di ripetibilità/esattezza, prova di decentramento, prova di pesatura/linearità, prova di mobilità/sensibilità quando applicabile, prove di funzionamento automatico), per la verifica della conformità dello strumento agli errori massimi permessi.

Ai fini della verificazione periodica sono applicati gli errori massimi permessi come previsti dalle tabelle degli errori massimi del D.Lgs 83 del 19 maggio 2016 in funzione della tipologia dello strumento.

Al termine delle attività di Ispezione. Il Tecnico Incaricato delle operazioni di verificazione compila il libretto, compila e firma il bollettino tecnico e ne rilascia una copia al Titolare dello strumento. L'Attestato di verificazione periodica viene registrato dal Tecnico Incaricato per il successivo riesame da parte dei RT.

La registrazione sul libretto metrologico e il contrassegno verde che il tecnico rilascia sono provvisori in quanto l'attività di verificazione periodica ed il conseguente rilascio dell'Attestato di verificazione periodica è sempre soggetto ad attività di riesame come specificato al punto 4.3.2 seguente.

Sull'Attestato di verificazione periodica sono registrati gli esiti delle prove metrologiche effettuate e l'esito della verificazione (positivo o negativo) ed eventuali note aggiuntive.

L'ispettore procede, inoltre a dotare lo strumento (qualora non vi abbia già provveduto il fabbricante) del libretto metrologico compilandolo con le informazioni previste dal Decreto.

Nel caso in cui il libretto metrologico non risulti presente nelle verifiche successive e si ha comprovata certezza di averlo rilasciato nelle precedenti verificazioni, l'Odl rilascerà al Titolare ulteriore Libretto metrologico riservandosi la facoltà di addebitarlo. Inoltre, l'Ispettore inviterà il Titolare a inoltrare una comunicazione ufficiale di smarrimento all'ufficio metrico competente. Lo stesso verrà segnalato nelle note dell'Attestato di verificazione periodica.

Solo su richiesta scritta del Titolare potrà essere rilasciato copia del rapporto prove metrologiche.

5.3.1 Esito delle attività di Ispezione

In caso di esito positivo della verificazione periodica, l'Ispettore appone il contrassegno verde previsto dal decreto, con l'anno della successiva scadenza, in funzione della periodicità prevista per il tipo di strumento oggetto della verificazione e ne indicherà il mese, procederà inoltre all'apposizione dei sigilli di garanzia come da relativo piano di legalizzazione.

In caso di esito negativo appone sullo strumento il contrassegno rosso riportante la scritta "Esito Negativo"; apponendo anche la relativa data in chiaro; il contrassegno è rimosso dall'incaricato all'atto della riparazione.

Nel caso di esito negativo della verificazione, il Titolare viene informato all'atto della firma del bollettino di intervento che lo strumento non può essere utilizzato fino alla sua riparazione. Il relativo Attestato sarà oggetto di Riesame entro 48 ore dall'Ispezione.

Il Titolare a fronte dell'esito negativo e della non utilizzazione dello strumento dovrà definire adeguate azioni correttive da mettere in atto in modo efficace. A riparazione ultimata, lo strumento può essere utilizzato, con i sigilli provvisori applicati dal riparatore, per un massimo di dieci giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica all'organismo, fino all'esecuzione della verificazione stessa.

P.IVA-C.F. 02409190309 BRUNISSO@brunisso.com Mod. M-RSVP Rev.

Del 08/08/2025 Pag 9 di 14

L'Ispettore firma il bollettino tecnico di intervento e ne rilascia una copia al Titolare dello strumento. Il relativo Attestato di verificazione periodica è sottoposto all'attività di Riesame da parte di RT come specificato nel paragrafo seguente, per il successivo inoltro al Titolare dello strumento.

Tutte le sopra indicate attività sono svolte con lo scopo di regolarizzare la posizione della società nei confronti delle leggi di metrologia legale vigenti relativamente agli strumenti di pesatura.

5.3.2 Attività di riesame degli Attestati di Ispezione

Il Responsabile Tecnico / Sostituto Responsabile dell'Organismo procede al riesame degli Attestati di Ispezione e dei rapporti delle prove metrologiche dell'ispettore incaricato, entro 7 giorni dalla data della verificazione (nel caso di esito positivo) ed entro 48 ore (nel caso di esito negativo).

Nei casi in cui il riesame dia esito negativo il Responsabile Tecnico procederà alla valutazione secondo il seguente criterio:

- Errori formali: es. trascrizione di dati di anagrafica errati, si provvederà alla emissione dei documenti interessati e alla loro distribuzione nei 7 gg lavorati successivi alla data del riesame.
- Errori sostanziali: es. errori nella valutazione delle prove metrologiche, RT provvederà a pianificare la ripetizione della verificazione dello strumento nei termini massimi di 2 gg dalla data del riesame, informando il Titolare tramite comunicazione scritta. I costi relativi alla ripetizione sono a carico dell'Organismo.

Il documenti vengono riesaminati al fine di accertare:

- La correttezza dei dati identificativi dello strumento
- I risultati delle misurazioni
- L'esito della verificazione

L'evidenza del processo del riesame è data dalla firma di approvazione posta dal responsabile tecnico sui relativi documenti.

Vige la regola che nessuno può riesaminare i documenti emessi da lui stesso.

A esito positivo del riesame la segreteria aggiornerà il registro delle verificazioni periodiche.

A seguito del riesame verrà inviato al Titolare dello strumento (brevi mano o via posta ordinaria a via posta elettronica) l'Attestato di verificazione periodica, entro 30 giorni dalla data di riesame.

Il registro è disponibile ai richiedenti che svolgono funzione di controllo secondo le norme vigenti. La sottoscrizione del contratto costituisce per l'Odl l'autorizzazione per la pubblicazione nel registro dei dati del Titolare e dei relativi strumenti.

L'organismo provvederà entro 10 gg dalla verificazione a comunicare gli esiti alla CCIAA di competenza e a UNIONCAMERE.

5.4 Modalità di riferimento all'Attestato di verificazione periodica

Il Cliente nella propria corrispondenza o pubblicazione di carattere tecnico può fare riferimento all'Attestato di verificazione periodica rilasciato dall'Odl.

Ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare che l'Attestato di verificazione periodica riguarda esclusivamente quel determinato strumento e non altri e non sono fatte improprie estrapolazioni, ma sia tenuto nella sua forma originale.

6. Riservatezza

L'Organismo di Ispezione di BRUNISSO S.r.I. assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività di verificazione periodica, inclusa la tutela dei diritti di proprietà dei clienti, vengono trattate in maniera strettamente riservata. L'Organismo rende disponibili a terzi dati e informazioni quanto prescritto da:

Mod. M-RSVP Rev.

- Del 08/08/2025 Pag 10 di 14
- Art. 13 Decreto 21 aprile 2017, n.93 (comunicazione telematica delle ispezioni alla CCIAA di competenza e a UNIONCAMERE):
- Disposizioni di legge specifiche (attività di controllo e sorveglianza di CCIAA e UNIONCAMERE);
- Disposizione degli organismi di accreditamento (attività di sorveglianza ACCREDIA);
- Enti pubblici titolari di specifica competenza, autorità di pubblica sicurezza.

Il Cliente, ove possibile, è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi. Tutte le altre informazioni sono ritenute riservate e non verranno comunicate.

Il trattamento viene effettuato in base alla sussistenza di un rapporto contrattuale tra il Titolare del Trattamento e l'Interessato (Cliente = Titolare dello strumento) e, in ogni caso, il trattamento è necessario per il raggiungimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento, compresa la trasmissione dei dati alle autorità competenti.

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale di BRUNISSO S.r.l., coinvolto nell'Organismo di Ispezione sottoscrive un codice deontologico - costituito dalle politiche aziendali e accettato nella lettera di incarico della singola risorsa dell'OdI - contenente un impegno formale alla riservatezza.

Il Titolare del trattamento è l'Organismo di Ispezione BRUNISSO S.r.l. con sede in Viale Palmanova, 464/23 - 33100 Udine (UD).

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti circa il trattamento dei dati potranno essere richiesti inviando una mail al seguente indirizzo: lab.metrologico@brunisso.com l'interessato ha diritto a proporre reclamo presso l'autorità di controllo nel caso in cui le proprie richieste di informazioni rivolte al Titolare non abbiano determinato risposte soddisfacenti. L'autorità riferimento è Ш Garante per Protezione personali: http://www.garanteprivacy.it/web/quest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

7. Reclami, ricorsi e contenziosi

Per reclamo si intende qualsiasi comunicazione scritta o verbale che segnala insoddisfazione, diversa dal ricorso, proveniente dal Cliente (o da altre fonti, es. organismi di vigilanza del mercato) e indirizzata all'OdI, riferibile ai servizi forniti dall'Odl e, in genere, all'operato o condotta del medesimo, non corrispondenti ai requisiti o alle aspettative del Cliente stesso, per la quale si attende una risposta.

Per ricorso si intende una richiesta formale indirizzata dal Cliente all'Odl, riguardo decisioni, valutazioni o attestazioni emesse da parte dell'OdI stesso, affinché vengano riconsiderate.

Tutti i reclami, i ricorsi e i loro iter vengono registrati e conservati nel rispetto delle clausole di riservatezza e possono essere accolti e trattati con adozione di provvedimenti correlati e documentati ove rivelatesi fondate, o respinti nel caso di manifesta infondatezza. In caso di ricorso respinto per infondatezza le spese di gestione saranno attribuite al ricorrente.

L'OdI è responsabile di tutte le decisioni a tutti i livelli del processo di trattamento di reclami e ricorsi.

Le indagini e le decisioni sui ricorsi non danno luogo ad alcuna azione discriminatoria.

7.1 Reclami

L'Organismo di Ispezione BRUNISSO S.r.I. prende in considerazione i reclami provenienti dai Clienti (o da altre fonti, es. organismi di vigilanza del mercato) purché scritti e circostanziati nei fatti e nei motivi del reclamo. Nel caso in cui tali informazioni non siano disponibili nel reclamo, il Cliente (o altro soggetto reclamante) è contattato per le dovute integrazioni. I reclami presi in considerazione vengono registrati ed il loro ricevimento viene confermato per iscritto al reclamante entro una settimana.

Tutti i reclami pervenuti vengono esaminati dal Responsabile Gestione Qualità, il quale svolge gli opportuni approfondimenti (ad esempio mediante interviste del personale operativo coinvolto ovvero mediante la ripetizione delle attività di controllo, ecc.) e comunica per iscritto, al reclamante, entro un mese dal ricevimento del reclamo, l'esito degli approfondimenti condotti e le eventuali azioni intraprese.

P.IVA-C.F. 02409190309 BRUNISSO@brunisso.com Mod. M-RSVP

Rev

Del 08/08/2025 Pag 11 di 14

In ogni caso, la persona incaricata di gestire il reclamo non deve essere stata coinvolta nelle attività/decisioni che hanno generato il reclamo stesso.

Per la validazione del reclamo è necessario che vengano raccolte tutte le evidenze oggettive necessarie (rapporti di prova, verbali, tarature, competenze dei tecnici, ...). Il trattamento del reclamo comprende:

- 1. Ricezione (scritta e circostanziata) e sua comunicazione a SQ, entro una settimana dalla ricezione:
- Comunicazione al reclamante per eventuali integrazioni documentali:
- 3. Comunicazione al reclamante dell'apertura del reclamo, a seguito della ricezione delle integrazioni, entro una settimana dalla ricezione delle integrazioni stesse:
- Verbalizzazione dell'analisi del reclamo su M-RNC da parte di SQ / RT / SRT;
- 5. Validazione del reclamo, a seguito dell'analisi della causa, da parte di SQ / RT / SRT e successive decisioni (trattamento, tempi, responsabilità), con registrazione su M-RNC;
- Comunicazione al Cliente, entro un mese dal ricevimento del reclamo, dello stato del reclamo e dell'esito degli approfondimenti condotti e delle eventuali azioni intraprese;
- Trattamento e specifiche registrazioni (decisioni, allegati al M-RNC quali rapporti di prova, tarature, ...), rintracciabilità al reclamo (es. mail allegate di reclamo / comunicazioni con il Cliente, ...);
- Comunicazioni e condivisione del trattamento con il reclamante e relative registrazioni allegate al (es. mail di conferma, accettazione del trattamento da parte del Cliente, stato di avanzamento intermedi e finali ...) e validazione. A seguito della chiusura del reclamo, questa va comunicata al reclamante.

7.2 Ricorsi

Il Cliente che utilizza i servizi di verificazione periodica dell'Organismo di ispezione della BRUNISSO S.r.l. ha facoltà di presentare ricorsi scritti, entro 10 qq dal ricevimento dell'esito della verificazione con riferimento alle decisioni adottate a seguito delle attività di controllo metrologico.

Il Cliente che decide di fare ricorso dovrà inviare una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno, o sistema equipollente (es. PEC), a BRUNISSO S.r.l., Viale Palmanova, 464/23 - 33100 Udine, all'attenzione del Rappresentante Legale: tale lettera dovrà riportare i riferimenti del ricorrente, l'oggetto del ricorso e le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni e la firma del ricorrente.

Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per respingere il ricorso; in tali casi L'Organismo di Ispezione BRUNISSO S.r.l. invierà al mittente una comunicazione con le relative motivazioni. I ricorsi vengono registrati ed il loro ricevimento e la relativa presa in carico viene confermata per iscritto al ricorrente entro una settimana.

Il Rappresentante Legale di BRUNISSO S.r.I. procederà all'esame del ricorso coinvolgendo un soggetto diverso da chi ha eseguito la verificazione con competenze tecnico - amministrative adeguate e ove fosse necessario da un soggetto esterno secondo pertinenza (legale, fiscale, gestionale) atte ad individuare le necessarie azioni risolutive. Il ricorrente viene informato dell'evoluzione del ricorso. Il Rappresentante Legale archivia le registrazioni relative a tutti i ricorsi ed entro 60 giorni dalla presentazione il comunicherà l'esito al ricorrente.

L'OdI archivia le registrazioni relative a tutti i ricorsi.

7.3 Contenziosi e tribunale di competenza

Per tutte le controversie eventualmente derivanti dalla esecuzione di una verifica, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione e del rispetto del presente Regolamento, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Udine.

All'interno dell'Odl il contenzioso è seguito dal Legale Rappresentante, che si avvale del Responsabile Tecnico.

8. Tariffario

Le tariffe dell'attività dell'Organismo di Ispezione relative alla verifica periodica sono riportate nelle singole offerte redatte specificamente per ciascun Cliente sulla base della modulistica standard dell'Organismo di Ispezione di BRUNISSO S.r.l. Tali tariffe derivano da quanto riportato nel tariffario, dove sono riportate le politiche di scontistica stabilite dall'Organismo. Il tariffario e le relative politiche di sconti vengono aggiornati da RT annualmente e sono resi disponibili al Cliente.

P.IVA-C.F. 02409190309 BRUNISSO@brunisso.com Mod. M-RSVP Rev.

Del 08/08/2025 Pag 12 di 14

9. Fatturazione

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte.

Vale inoltre quanto segue:

- Nel caso il Cliente disdica le attività di ispezione programmate nell'arco dei tre giorni lavorativi precedenti la data qià concordata per iscritto, l'OdI si riserva la facoltà di addebitare l'importo della verifica;
- Nel caso di interruzione dell'attività dovuta ad un qualsiasi motivo addebitabile al Cliente, l'Odl si riserva la facoltà di addebitare i costi fino al momento dell'interruzione.

10. **DOVERI E DIRITTI**

10.1 Doveri e diritti del Cliente

Il Cliente ha i seguenti diritti:

- a) Può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami, entro 30 gg dall'esecuzione dell'attività ispettiva, affinché l'Organismo di Ispezione possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito.
- Ha facoltà di presentare ricorsi scritti, entro 10 gg dal ricevimento dell'esito della verificazione con riferimento alle decisioni adottate a seguito delle attività di controllo metrologico.
- Nel caso si voglia ricusare un ispettore, questo è possibile, previa comunicazione scritta entro tre gg dalla data concordata, riportando le motivazioni che hanno portato a tale decisione. Nelle offerte vengono riportati i nominativi degli ispettori incaricati della verificazione "Rif Mod OFF-ORD". Sarà cura dell'ufficio valutare la situazione e venire incontro alle richieste del Cliente.

Il Cliente richiedente la verificazione periodica ha i seguenti doveri:

- Prendere visione e accettare il presente Regolamento mediante firma dello stesso ovvero dichiarare di averne presa visione e accettato nell'accettazione dell'offerta / ordine;
- Indicare nella richiesta di verificazione o altro documento tutti gli elementi identificativi per poter eseguire le comunicazioni a CCIAA e UNIONCAMERE, in particolare il codice REA e il codice fiscale;
- Fornire la documentazione tecnica del dispositivo oggetto di ispezione, in particolare:
 - Libretto metrologico, qualora esistente; e se del caso i seguenti documenti
 - Manuali d'uso e manutenzione;
 - Dichiarazione di conformità dello strumento
- Garantire al personale addetto alle verificazioni, nel giorno ed orario concordato, l'accesso in condizioni di sicurezza ai locali/impianti;
- Accordiere il personale ACCREDIA ai fini delle attività di valutazione che questa esercita sull'Organismo di Ispezione ai fini dell'accreditamento come Organismo di Ispezioni di Tipo C o personale ispettivo in addestramento.
- Comunicare tempestivamente all'Organismo di Ispezione di BRUNISSO S.r.l. i rischi per la salute e la sicurezza dei siti presso cui effettuare la verificazione, mettendo a disposizione i necessari dispositivi di protezione individuale, qualora fossero di tipo non abituale, sia per il personale ispettivo, sia per l'eventuale Personale ACCREDIA;
- Conservare i documenti rilasciati dall'ispettore dell'Organismo di Ispezione esclusivamente nella loro forma integrale e non utilizzare per altri scopi i marchi e loghi presenti nell'interno dell'Attestato di verificazione periodica, di ACCREDIA e dell'Organismo di Ispezione. Al Titolare dello strumento è inibito in alcun modo l'utilizzo del marchio ACCREDIA;

10.2 Impegni e doveri dell'Organismo di Ispezione BRUNISSO S.r.l.

L'Odl BRUNISSO S.r.l. si impegna a rispettare quanto previsto da:

- Presente regolamento;
- Decreto 93/2017;
- Norma UNI CEI ECN ISO/IEC 17020 e le altre prescrizioni di ACCREDIA;

Mod. M-RSVP

Rev. 7

Del 08/08/2025 Pag 13 di 14

- > Politiche e procedure stabilite per l'Organismo di Ispezione;
- > Effettuare la verificazione periodica entro 45 gg dalla data dell'ordine all'OdI;
- Fornire il primo libretto metrologico, senza onere per il Titolare;
- Inviare telematicamente entro 10gg lavorativi dalla verificazione, alle camere di Commercio di ciascuna provincia e a UNIONCAMERE, un documento riepilogativo degli strumenti verificati contenenti gli elementi elencati nell'art. 13 comma 1 del DM 93/2017 o tramite Telemaco.
- Comunicare al Cliente l'impossibilità ad eseguire verifiche già programmate, in caso di provvedimenti di inibizione nella prosecuzione dell'attività nei confronti dell'organismo;
- > Far rispettare al proprio personale tutti i regolamenti e i documenti interni del Cliente in materia sanitaria e di sicurezza nel corso del servizio di ispezione.

11. Utilizzo del marchio ACCREDIA

L'Organismo utilizza il marchio Accredia sulla documentazione rilasciata al Titolare dello strumento a seguito della verificazione (Attestato di verificazione periodica), sui Rapporti di prova di verificazione periodica, sul modulo di offerta – ordine e sul listino delle prestazioni. L'Organismo si attiene alle prescrizioni contenute nell'apposito Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia (RG-09), nelle modalità previste dallo stesso regolamento RG-09. È precluso l'uso del Marchio Accredia da parte dei Clienti dell'Organismo. Il Titolare dello strumento conserva i documenti rilasciati dall'Organismo di Ispezione esclusivamente nella loro forma integrale e non utilizza per altri scopi i marchi e loghi presenti nell'interno dell'Attestato di verificazione periodica, di ACCREDIA, di UNIONCAMERE e dell'Organismo di Ispezione stesso. Al Titolare dello strumento è inibito in alcun modo l'utilizzo del marchio ACCREDIA.

12. Disposizioni generali

Il contratto si intende valido con l'accettazione dell'offerta e della presa visione del Regolamento. L'Organismo di Ispezione emetterà fattura secondo quanto stabilito nell'offerta o nel contratto.

Il Cliente provvederà al pagamento entro i termini pattuiti; in caso di ritardato pagamento del prezzo il Cliente sarà tenuto a pagare all'OdI BRUNISSO S.r.I., gli interessi calcolati sull'effettivo tempo di ritardo, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento fino all'effettivo pagamento.

In caso di mancato o incompleto pagamento del prezzo, BRUNISSO S.r.l., si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

13. Clausola di accettazione

Il presente regolamento costituisce parte integrante dei rapporti tra l'Odl e il Titolare richiedente la realizzazione della verificazione periodica dei propri strumenti di pesatura.

Tramite la dichiarazione di presa visione e relativa sottoscrizione in calce al presente Regolamento o sul modulo di offerta – ordine M-OFF-ORD, il Titolare dichiara ed attesta di prendere visione e accettare di tutte le clausole stabilite nel presente Regolamento, nonché nelle norme, quide e documenti di riferimenti esplicitamente citati nel presente Regolamento al § 1.

La mancata presa visione e accettazione del presente regolamento e di tutte le clausole in esso stabilite non consente l'erogazione del servizio di verificazione periodica.

In caso di variazione del Regolamento tra la data di sottoscrizione e l'erogazione del servizio l'Odl invierà al Titolare l'aggiornamento per la relativa presa visione e accettazione.

lo sottoscritto	titolare dello/degli strumenti di misura co del servizio di verificazione periodica dell'Or	
Città	Data	Per presa visione e accettazione (timbro e firma del Titolare)

Mod. M-RSVP

Rev.

Del 08/08/2025 Pag 14 di 14

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificamente le seguenti clausole del Regolamento del servizio di verificazione periodica:

- 5.2 Erogazione del servizio ispettivo, secondo e terzo capoverso
- 7.2 Ricorsi, secondo capoverso
- 7.3 Tribunale di competenza
- 10.1 Diritti e doveri del Cliente
- 12 Disposizioni generali

Dichiaro inoltre di aver ricevuto l'informativa ai sensi art. 13 del D.Lgs 196/03 e art. 13 del Regolamento UE di Protezione dei dati n. 679/2016 (GDPR). I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle prestazioni contrattuali dettagliate nel contratto sottoscritto tra le Parti: verificazione periodica degli strumenti di misura per il soddisfacimento degli adempimenti cogenti a supporto della fede pubblica (Decreto 21 aprile 2017, n. 93). I dati di verificazione periodica, compreso l'esito, verranno trasmessi, ai sensi del citato Decreto 93, alle autorità competenti (UNIONCAMERE) ed eventualmente agli Enti di accreditamento dell'Organismo di ispezione (ACCREDIA) e per l'esecuzione degli adempimenti amministrativo/contabili (ivi compresi gli obblighi normativi e cogenti). I trattamenti effettuati tramite l'ausilio di strumenti cartacei /informatici non prevedono l'impiego di processi decisionali automatizzati riguardo ai dati della vs. ragione sociale e degli strumenti.

Città	Data	Per presa visione e accettazione (timbro e firma del Titolare)